



Ministero della cultura
Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria

Il Soprintendente

VISTI gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni recante il *Codice del beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;

VISTO l'articolo 44, comma 2, lettera b), del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*;

VISTA la nota prot. n. 31 del 12/01/2021 con cui è stato comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante in relazione all'archivio privato Donini;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto, di memorie e documenti da parte del destinatario dell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art.10 della L. 241/1990 e successive modificazioni;

RITENUTO che l'archivio della Famiglia Donini riveste interesse storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d.lgs 42/2004 e s. m. i. per i motivi sotto specificati;

DICHIARA

che l'archivio della Famiglia Donini

costituito da 413pezzi

di proprietà

detenuto

conservato

è di interesse storico particolarmente importante e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni per i seguenti motivi:

Nella seconda metà del secolo XVI alcuni membri della famiglia Donini si stabilirono a Perugia, provenendo dalla Toscana. Erano artigiani specializzati nella fabbricazione dei panni di lana e nella lavorazione dei tessuti di seta. La prima testimonianza documentata è quella di Marino di Antonio di Dionisio che nel 1587 fece testamento a favore della moglie Cleofe Ciani e dei figli Giovanna, Gaspare e Francesco. Si stabilirono a Perugia, nell'area centrale della città, nella zona compresa fra le due piazze principali. I membri della famiglia partecipano alla vita sociale in quanto iscritti all'arte della lana e alle attività religiose come membri della Compagnia di Santa Maria del Suffragio. Acquistano fuori Perugia una parte del castello di San Martino in Campo, dove edificarono una bella residenza di campagna, con decori commissionati ai migliori artisti locali e un bel parco. Qui fu impiantato l'allevamento di bachi, indispensabili per la produzione della seta.

L'attività imprenditoriale fu molto fiorente e la famiglia in poche generazioni pervenne ad uno status sociale elevato, tanto che nel 1751 papa Benedetto XIV investì Filippo Donini, coniugato con una esponente della nobiltà cittadina Eleonora Monaldi, del titolo di conte. Nel

1793 il matrimonio di Filippo di Luigi Donini con Piera dei conti Ferretti di Ancona, sancì ufficialmente l'elevazione sociale della famiglia.

Nel secolo XVIII i Donini costruirono un palazzo nel centro della città di Perugia di notevole proporzioni e lusso di decorazioni. Oggi il palazzo è sede della presidenza della Giunta regionale dell'Umbria.

Come tutti i gruppi familiari complessi i Donini avevano un archivio familiare che documentava l'evoluzione demografica e ne attestava le prospere attività imprenditoriali e bancarie che determinarono un notevole incremento dei beni patrimoniali, le tenute di San Martino in Campo e di Montebello costituivano le tenute più rilevanti.

Nel 1945 la famiglia si è estinta con la morte di Fabrizio Donini.

Il complesso documentario riveste una particolare importanza perché conserva documenti relativi alla lavorazione dei tessuti di seta; documenti di rilevante interesse per la storia del territorio, in particolare si segnalano cabrei con raccolta di mappe dell'inizio dei secoli XVIII e XIX relativi alle proprietà Donini (Zona Lago Trasimeno e zona del territorio di Perugia); conserva n. 9 disegni colorati con colori all'acquarello della villa di San Martino in Campo e i progetti per la realizzazione del parco (Nel 1760 la villa è stata costruita in mattoni con 6 pilastri centrali e volte a crociera ai piani terra e primo. Le sale interne del piano nobile e la cappella privata sono decorate ad affresco dall'anconetano Francesco Appiani e dal perugino Nicola Giuli (XVIII sec.), che già si erano cimentati nella decorazione di Palazzo Donini. E' circondata da 22.000 mq di parco che ha alberi secolari ed è cinto ancora dal muro originale). Sono inoltre conservati n. 10 disegni del progetto di Palazzo Donini, edificato dal 1716 al 1724, si ispira allo stile cinquecentesco toscano. Nel XIX sec. il palazzo fu venduto da Pierluigi Donini al Comune di Perugia. Nel 1819 accolse il principe austriaco di Metternich. Il palazzo fu sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia. Attualmente è sede della Presidenza della Giunta regionale. Tra il 1745 ed il 1750 l'interno venne riccamente decorato dai migliori esponenti della cultura artistica perugina dell'epoca: Pietro Carattoli, Francesco Appiani, Anton Maria Garbi, Giuseppe Brizi, Giacinto Boccanera e Nicola Giuli.

L'archivio della famiglia Donini, con estremi cronologici dal 1700 al 1960, è ben conservato. Si allega alla presente notifica l'elenco di consistenza redatto da questa Soprintendenza.

Notifica in particolare al proprietario _____, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare delle disposizioni del decreto legislativo 42 del 2004 e successive modificazioni di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt. 27, 30, 32-37, 43);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendano eseguire sulla suddetta documentazione (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate con lo stesso Soprintendente, (art. 127);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;

- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio (artt. 59-62);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (art. 56, comma 1, lettera b) e comma 3), fatto salvo quanto dichiarato nel comma 4 del medesimo art. 56 (solo per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi (art. 21, comma 1, lettera e) (solo per persone giuridiche private);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti (art. 21, comma 1, lettera d));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica l'archivio e i singoli documenti per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art. 19);

e il **divieto** di:

- smembrare l'archivio (art. 20, comma 2);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti ad esso appartenenti (art. 65).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nei termini di trenta giorni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archivi - Servizio II - Patrimonio archivistico, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Perugia....., li 17 maggio 2021.....



IL SOPRINTENDENTE

dott.ssa Giovanna Giubbini